



TRIBUNALE DI COMO

Sezione I Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice rel.
Dott.ssa Sonia Pisano	Giudice

nel procedimento per la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione giudiziale di **VERTITEX S.P.A.** ex artt. 81 e 84 D.lgs. n. 270/1999, promosso su istanza dell'avv. Simona Pavone, quale Commissario Straordinario di Imprima s.r.l. in amministrazione straordinaria, ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che:

- Con sentenza n. 649 del 11.09.2025, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 270/1999 della società Imprima s.r.l., con sede in Bulgarograsso, via Ferloni n. 42, il cui capitale sociale risulta integralmente detenuto dalla società Veritex s.p.a. in liquidazione;
- Con sentenza n.127/2025 del 15.12.2025 pubbl. il 22.12.2025, questo Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Vertitex s.p.a. in liquidazione, nominando curatore la dott.ssa Federica Ronchetti;
- Con decreto del 23.12.2025, il Tribunale di Milano ha disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Imprima s.r.l.;
- Con decreto del 2.01.2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha nominato Commissario Straordinario l'avv. Simona Pavone nella procedura di amministrazione straordinaria di Imprima s.r.l.;
- Con istanza depositata in data 23.01.2026, il Commissario straordinario ha chiesto disporsi la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione giudiziale di Vertitex s.p.a. in liquidazione ai sensi dell'art. 84 d.lgs. n.270/1999;
- Con decreto del 2.02.2026, pubbl. il 3.02.2026, il Tribunale, preso atto dell'istanza, ha invitato, ai sensi dell'art. 84, co. 2 D.lgs. n. 270/1999, il Curatore ed il Commissario straordinario a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, una relazione contenente

una valutazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione della liquidazione giudiziale della Vertitex s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria;

- Il Curatore ed il Commissario straordinario sono stati invitati a trasmettere copia delle rispettive relazioni a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni secondo le modalità indicate nell'art. 22 D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- Entrambe le relazioni richieste sono state depositate nel fascicolo telematico e risultano comunicate ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni;
- nel termine di legge il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha trasmesso il proprio parere;
- il Tribunale ha disposto la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 28, c. 4, d.lgs. 279/99 a cura della Cancelleria, come risulta dalla documentazione in atti;
- nei dieci giorni successivi alle comunicazioni di cui all'art. 28, c. 3 e 5, d.lgs. 279/99, da parte del Commissario Giudiziale ed all'affissione dell'avviso di deposito della relazione, non sono pervenute osservazioni da parte di creditori o di altri eventuali interessati;
- con decreto del 15.04.2026, il giudice delegato, dato atto che non vi era evidenza dell'effettuazione delle comunicazioni ai creditori ed al Ministero della relazione del Commissario Straordinario, ha concesso termine a quest'ultimo per il deposito di documentazione comprovante l'adempimento;
- in data 23.04.2026, il Commissario Straordinario ha depositato prova delle comunicazioni effettuate;
- all'udienza del 18.05.2026, dinnanzi al giudice delegato, sono comparsi il curatore ed il Commissario Straordinario, il quale ha insistito nell'accoglimento dell'istanza di conversione della liquidazione giudiziale della Vertitex s.p.a. in amministrazione straordinaria.;
- il P.M., presente in udienza, si è rimesso alla decisione del Tribunale.

OSSERVA

Conviene premettere che, ai fini dell'applicazione del Titolo IV, capo I, delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 270/1999 in relazione all'estensione dell'amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo, si definisce "*procedura madre*", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo. Le "*imprese del gruppo*" sono invece definite dall'art. 80 D.lgs. n. 270/1999, quali: 1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre; 2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla; 3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre.

n. 85/2025 L.G.

La richiamata disciplina legislativa prevede poi che se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato la liquidazione giudiziale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 81 D.lgs. n. 270 del 1999 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo.

Il richiamato art. 81 D.lgs. n. 270 del 1999 prevede, invece, che fino a quando è in corso la procedura della impresa madre, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2. Ai fini della conversione, poi, è necessario che le imprese del gruppo presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge che consentono di disporre la conversione della liquidazione giudiziale di Vertitex s.p.a in liquidazione in procedura di amministrazione straordinaria.

Vertitex s.p.a. in liquidazione, invero, costituisce una impresa del gruppo, come definita dall'art. 80 D.lgs. n. 270/1999, posto che detiene l'intero capitale sociale dell'impresa madre, ossia Imprima s.r.l. in amministrazione straordinaria.

Il decreto con cui è stata dichiarata aperta la procedura madre è stato emesso dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Vertitex s.p.a. e non si è ancora esaurita la liquidazione dell'attivo, da ciò conseguendone l'applicabilità dell'art. 84 D.lgs. n. 270/1999. Il procedimento si è svolto nel rispetto delle richiamate previsioni di cui al D.lgs. n. 270/1999, come risulta dalla ricostruzione dello svolgimento indicata in premessa.

Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 81 D.lgs. n. 270/1999, risultando opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, che appare idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura, Si possono, invero, condividere le valutazioni già espresse sul punto tanto dal Commissario Straordinario di Imprima s.r.l. in amministrazione straordinaria quanto dal curatore di Vertitex s.p.a.

Invero, come evidenziato dal Commissario Straordinario nella propria relazione, già prima della apertura della amministrazione straordinaria, entrambe le imprese del gruppo avevano avviato percorsi comuni volti al risanamento, culminati da ultimo con l'accesso alla composizione negoziata

n. 85/2025 L.G.

della crisi sulla base di un nuovo progetto di regolazione della crisi ed un piano industriale per il periodo 2024-2025, (cfr. del curatore p. 7 e 8 ove vengono ricostruite le procedure ed i percorsi di risanamento intrapresi a partire dal 2021). Lo stesso Commissario ha poi dedotto la sussistenza di una stretta “interrelazione” dei profili di responsabilità relativi alle cause dell’insolvenza che *“appaiono riconducibili a una medesima matrice causale, anche con riferimento alle scelte e all’operato dell’organo gestorio”*. L’avv. Pavone ha poi evidenziato l’esistenza di un impianto fotovoltaico che risulterebbe di proprietà di Vertitex e che si troverebbe su una porzione dell’immobile condotto in locazione da Imprima s.r.l., rendendosi opportuno valutare la cessione del bene unitamente all’intero ramo di azienda dell’impresa madre. Il Commissario, inoltre, ha evidenziato come Veritex risulti titolare del marchio “Imprima” che potrebbe essere maggiormente valorizzato nell’ambito della cessione del ramo di azienda di dell’impresa madre. Da ultimo è emerso che i dati contabili delle due società sarebbero *“conservati in un unico gestionale disponendo di un accesso condiviso al software SAP, tanto che, allo stato, per quanto rappresentato dal titolare della licenza del software, appare alquanto problematica la conservazione dei dati in maniera separata ed esporrebbe entrambe le Procedure a sostenere costi, in prededuzioni, certamente superiori rispetto al caso della gestione unitaria*. L’avv. Pavone, alla luce delle richiamate circostanze, ha confermato come la gestione unitaria *“si presenta, pertanto, come lo strumento più idoneo a garantire una valutazione complessiva e coerente delle posizioni creditorie e delle eventuali responsabilità, evitando duplicazioni istruttorie e decisioni potenzialmente disarmoniche, con evidenti benefici in termini di economicità, efficienza e tutela dell’interesse ultimo dei creditori, oltre che di risparmio in termini di costi.”*.

Anche il Curatore, all’esito di una approfondita ed analitica relazione, dopo aver descritto la composizione dell’intero gruppo controllato da Vertitex, ha evidenziato i collegamenti di natura economica, finanziaria o produttiva con l’impresa madre e le altre imprese del gruppo, come desumibili dalla documentazione acquisita. Il curatore ha poi ritenuto di condividere, in modo particolare, le valutazioni del Commissario Straordinario circa la potenziale interrelazione di eventuali profili di responsabilità in capo all’organo gestorio, ritenendo non sussistere motivi specifici che ostino alla conversione, pure evidenziando la non manifesta evidenza dell’idoneità della gestione unitaria al risanamento economico dell’impresa madre.

Alla luce delle circostanze evidenziate, pertanto, ritiene il Tribunale che sussistano tutti i presupposti di cui all’art. 84 D.lgs. n.270/199 per convertire la liquidazione giudiziale di Vertitex s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Occorre, infine, osservare che l’art. 85 D.lgs. n. 270/99 prevede che alla procedura di amministrazione straordinaria dell’impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva l’eventuale integrazione del comitato di sorveglianza. Spetta, quindi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base all’art. 38 D.lgs. n. 270/1999, adottare il provvedimento di nomina del

n. 85/2025 L.G.

Commissario Straordinario. Fino alla nomina del Commissario Straordinario, pertanto, rimane in carica il Curatore, dovendosi applicare in via analogica le previsioni di cui all'art. 38, co. 4 D.lgs. n. 270/1999.

Sussiste, infine, la competenza di questo Tribunale anche per la fase di controllo giurisdizionale della procedura di amministrazione straordinaria una volta disposta la conversione, sulla base delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 270/199, in quanto tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa del gruppo e tribunale che ne ha dichiarato la liquidazione giudiziale (in questi termini, cfr. Tribunale di Roma 7.06.2007)

P.Q.M.

- Dispone la conversione della liquidazione giudiziale di Vertitex s.p.a. in procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 84 D.lgs. 270/1999;
- Nomina Giudice delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
- conferma l'udienza già fissata per l'esame dello stato passivo al giorno 15.06.2026 ore 10.30 avanti al giudice delegato;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni del presente decreto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 38 e 85 D.lgs. 270/1999;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Commissario Straordinario istante ed al Curatore della liquidazione giudiziale, nonché per le forme di pubblicità previste dagli articoli 30, comma secondo e 8, comma terzo, del D.lgs. 270/1999 e per ogni altro ulteriore adempimento di legge.

Così deciso in Como, in data 18.05.2026

Il Giudice rel. est.

Dott. Luciano Pietro Aliquò

Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati